



COMUNE DI POLISTENA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con delibera di G.C. n. 334 dell'11-12.2009

[aggiornato con le modifiche introdotte all’art.7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133]

INDICE-SOMMARIO:

TITOLO I

DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Articolo 1: Oggetto e finalità

Articolo 2: Campo di applicazione

Articolo 3: Definizioni

Articolo 4: Riferimenti generali e organizzativi interni

Articolo 5: Formalizzazione dei rapporti di collaborazione

Articolo 6: Contenuti essenziali dei contratti

Articolo 7: Controlli e verifiche funzionali

TITOLO II

NORME SPECIFICATIVE

Articolo 8: Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni

Articolo 9: Requisito della "provata competenza"

Articolo 10: Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi



Articolo 11: Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa

TITOLO III

SUL LAVORO OCCASIONALE

Articolo 12: Definizione e regole particolari

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 13: Scopi istituzionali

Articolo 14: Determinazione del limite massimo della spesa annua

Articolo 15: Pubblicità dei rapporti di collaborazione autonoma

Articolo 16: Parere del Collegio dei revisori dei conti

Articolo 17: Invio alla Corte dei Conti

Articolo 18: Disposizioni generali di rinvio

Articolo 19: Entrata in vigore



TITOLO I

DEFINIZIONI E REGOLE GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per il perseguimento degli scopi istituzionali propri del Comune di Polistena, direttamente stabiliti per legge ovvero fissati sulla base di un apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, secondo quanto più puntualmente indicato all'articolo 13 che segue.

Articolo 2

(Campo di Applicazione)

1. Sono esclusi dall'influenza del presente Regolamento tutti i rapporti di natura schiettamente subordinata (ex articoli 2094 e segg. del Codice civile; art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle



dipendenze delle Amministrazioni pubbliche), nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti:

- in relazione ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio, nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti);
- per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione ;
- per l'attività di «*brokeraggio*» assicurativo;
- per progettazioni di opere e lavori pubblici, per la predisposizione di strumenti urbanistici et *similia*;
- per l'istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (ex articolo 3, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- per i componenti di commissioni di gare per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici.

2. Sono inoltre da ritenersi esclusi dalla disciplina del presente Regolamento anche tutte quelle prestazioni di natura professionale che concettualmente possano farsi rientrare nell'ambito dell'appalto di prestazioni di servizi di cui al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Parimenti sono escluse dal suo ambito di applicazione le prestazioni dei soggetti incardinati nelle strutture di *staff* del Sindaco e/o degli Assessori.

Articolo 3

(Definizioni)



1. La nozione di COLLABORAZIONE AUTONOMA deve intendersi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo, a prescindere dal suo specifico oggetto. Rientrano pertanto in detta nozione, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi professionali esterni e gli incarichi di consulenza, ricerca e di studio.

2. Per più puntuale collocazione nozionale delle predette figure si specifica che si intendono:

a) per “collaborazioni coordinante e continuative (Co.co.co), i rapporti di collaborazione esterna, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato (art. 409 Codice procedura civile, comma 1, numero 3, sui rapporti di lavoro cosiddetti «parasubordinati»);

b) per «incarichi professionali esterni», i contratti d'opera per l'acquisizione di elevate competenze (ovvero di «collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»), anche a prescindere dall'iscrizione in appositi Albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo (cosiddetti «canonici») intessuti con soggetti estranei all'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative in vigore (articoli 2222 e segg. del Codice civile; art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'Ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; art. 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di approvazione del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali);

c) per «incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio», I contratti d'opera del *genus* scolpito alla lettera b), che precede e che hanno puntuale riferimento alle prestazioni, appunto, di consulenza, studio e/o ricerca.



Articolo 4

(Riferimenti generali e organizzativi interni)

1. Il presente Regolamento disciplina profili di di organizzazione del Comune Polistena con riferimento alle risorse umane, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono definite con riferimento anche allo Statuto comunale con riguardo generale alla materia dell'organizzazione e delle risorse umane e, specificamente, all'articolo 53, comma 4, concernente le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
3. L'istruttoria della singola pratica di incarico si radica nelle competenze del Servizio che si avvale dell'incarico, il cui Responsabile ne stipula il correlativo contratto. Per ipotesi di incarico servente trasversalmente più servizi, la competenza per la firma della convezione spetta al Responsabile degli Affari Generali competente per l'istruttoria.
4. Spetta ai soggetti indicati al comma precedente provvedere alle comunicazioni di legge relative alla instaurazione del rapporto di collaborazione nonché degli estremi contrattuali alle competenti autorità, quali, esemplificativamente: (a) l'ipotesi riportata sotto l'articolo 11, comma 4, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché, (b) quella di carattere più generale, dell'invio alla Corte dei Conti di cui all'articolo 16, che segue; c) Dipartimento Funzione Pubblica-Anagrafe delle prestazioni.



5. Preliminarmente all'avvio della procedura di affidamento, il Responsabile del settore interessato dovrà verificare, di concerto con il responsabile settore gestione del personale e con il responsabile settore bilancio, la compatibilità della spesa prevista con i limiti della spesa vigenti e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale in tema di gestione del personale.

Articolo 5

(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione)

1. Gli incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma sono formalizzati con apposito contratto di prestazione d'opera, stipulato ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, in forma scritta.
2. L' Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

Articolo 6

(Contenuti essenziali dei contratti)

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;



- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'esclusione di qualsiasi vincolo di orario e di subordinazione da parte del collaboratore;
- h) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- j) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) il foro competente in caso di controversie;
- m) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
- n) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- o) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

2. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità, alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività



oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale o illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 7

(Verifica dell' esecuzione e del buon esito dell' incarico)

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione della stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

TITOLO II

NORME SPECIFICATIVE



Articolo 8

(Presupposti per l' attivazione delle collaborazioni autonome)

1. L'Amministrazione comunale di Polistena conferisce incarichi esterni per acquisire prestazioni professionali qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.
2. In particolare, durante la fase istruttoria, occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) la rispondenza dell'incarico agli obiettivi programmatici dell'Ente (e dunque il suo inserimento nella Relazione revisionale e programmatica ovvero nel Piano esecutivo di gestione - P.E.G. – ovvero ancora in un atto di indirizzo);
 - b) l'impossibilità di procurarsi all'interno della struttura organica le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) l'effettuazione della verifica del requisito indicato nella lettera immediatamente precedente attraverso una reale ricognizione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della situazione a organizzativa interna;
 - d) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico (segnatamente: durata, luogo, oggetto e compenso);
 - e) la temporaneità dell'incarico;
 - f) la proporzione tra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - g) “la provata competenza” del soggetto incaricato;
 - h) la realizzazione della scelta dell'incaricato attenendosi a criteri di trasparenza.



Articolo 9

(Requisito della «provata competenza»)

1. Il requisito della «provata competenza» di cui alla lettera g), comma 2, del precedente articolo 8, che deve essere posseduto dal collaboratore autonomo, si riferisce, in via normale, alla sussistenza, in capo al medesimo, della specializzazione universitaria.
2. Si prescinde, tuttavia, dallo stretto rispetto della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; ovvero a allorché si tratti di attività qualificate da rendersi da soggetti che operino nel campo dell' arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali e simili.
3. Resta fermo anche per le ipotesi del precedente secondo comma, la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento

Articolo 10

(Procedura per la selezione dei collaboratori autonomi)

1. I collaboratori ai quali si intendono affidare incarichi di collaborazione autonoma, sono individuati sulla base di idoneo *curriculum*, da valutarsi con riferimento a criteri di competenza professionale, desumibili principalmente:
 - a) dai titoli posseduti;
 - b) dalle esperienze di lavoro afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Qualora l'importo netto della prestazione sia superiore alla soglia complessiva di Euro 5.000 (cinquemila), l'affidamento deve essere preceduto anche dalla



pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune per almeno quindici giorni consecutivi. I criteri di cui al comma 1, che precede, sono evidenziati su tale avviso, con eventuale predeterminazione dei punteggi. Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'entità del conferendo incarico.

3. E' ad ogni modo compito del Responsabile, che si avvale dell'incarico di collaborazione autonoma, assicurare forme adeguate e consone di trasparenza nell'individuazione del collaboratore, da rapportarsi all'entità e importanza dell'incarico.

4. Per l'individuazione delle consone e adeguate forme di trasparenza di cui al comma che appena precede, il Responsabile, sempre tenendo conto della consistenza dell'incarico, tiene presenti, a titolo di orientamento, i criteri procedurali indicati agli articoli 4 e 5 della schema di Regolamento, unito alla Circolare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2008, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2008)

Articolo 11

(Peculiarità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione. L'esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale in apposita clausola.



2. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

3. E' esclusa in ogni caso l'utilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Ente.

4. L'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere preventivamente comunicata al competente «Centro per l'impiego» ai sensi dell' articolo *9-bis*, comma 2, del decreto legge ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n . 608, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1180, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

TITOLO III

SUL LAVORO OCCASIONALE

Articolo 12

(Definizione e regole particolari)

1. Si intendono per prestazioni di lavoro occasionale quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare svolte a vantaggio del Comune. In ogni caso, anche allorché la durata della collaborazione sia inferiore ai trenta giorni, il compenso percepito dal lavoratore non può superare la soglia di Euro 5.000 (cinquemila).



2. Nel caso di attività incardinabile nel concetto di lavoro occasionale, i presupposti di attivazione dell'incarico possono risultare fortemente attenuati rispetto a quanto già indicato nel precedente articolo 10, fermo il rispetto dell'interesse generale e della obiettiva necessità del medesimo.
3. Per ipotesi di conclamata urgenza si può prescindere dal ricorso a procedure selettive, e fermo sempre il rispetto dell'imparzialità amministrativa e secondo il prudente apprezzamento del responsabile del procedimento.
4. Si applica, per connessione, anche alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, il disposto della previa comunicazione al «Centro per l'impiego» di cui all' articolo 11, comma 4, che precede ed altri organi ivi indicati.
5. Per gli adempimenti di cui al precedente comma 4), il Responsabile interessato si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio Personale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Articolo 13

(Scopi istituzionali determinati con atto consiliare)

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti solo per la realizzazione di finalità istituzionali. Qualora detti incarichi non riguardino finalità istituzionali già direttamente ricavabili da leggi o regolamenti del Comune, essi possono essere affidati solo previa individuazione di ulteriori finalità istituzionali, stabilite in apposito atto di programmazione approvato dal Consiglio comunale.



2. Spetta all'Ufficio di segreteria proporre al Consiglio tali ulteriori finalità istituzionali.
3. Il programma delle ulteriori attività istituzionali è, di norma, discusso e approvato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 14

(Determinazione del limite massimo della spesa annua)

1. In adempimento della previsione recata dall' articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificata dall'articolo 46, comma 3, del decreto-legge n. 118/2008, convertito in legge n. 133/2008, il limite annuo di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, disciplinati dal presente Regolamento, è fissato nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.
2. Spetta alla cura del competente Ufficio Ragioneria, di concerto con l'Ufficio Personale, stabilire le modalità procedurali idonee per garantire il puntuale rispetto della previsione recata dal comma precedente.
3. Nelle more di approvazione del bilancio preventivo, per i limiti di spesa, è fatto prudente riferimento a quello stabilito per l'anno precedente, che risulti effettivamente impegnato.

Articolo 15

(Pubblicità dei rapporti di collaborazione autonoma)



1 Il nominativo del collaboratore, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso lordo devono essere pubblicati, sotto la responsabilità del soggetto individuato nel precedente articolo 4, comma 3, sul sito istituzionale del Comune di Polistena.

2. L'incombenza di cui al comma precedente è richiesta con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al Titolo II di questo Regolamento. La pubblicazione in parola è anche condizione di efficacia e di esecuzione del relativo contratto

3. Tutti gli incarichi vanno, comunque, comunicati all'Anagrafe delle prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nei termini stabili dalle vigenti disposizioni.

Articolo 16

(Parere del collegio dei revisori dei conti)

1. E' rimesso al prudente apprezzamento del Responsabile del Servizio cui la collaborazione autonoma accede, richiedere un preventivo parere al Revisore dei conti sulla conformità allo schema legale della stipulando contratto di collaborazione.

2. La richiesta di parere, salvo specifiche evenienze, deve di norma essere acquisita obbligatoriamente allorché il rapporto di collaborazione autonoma sia superiore ai 5.000 euro.

3. Della eventuale acquisizione del parere Revisore dei conti, il Responsabile deve dare atto nella determina a contrattare.

Articolo 17



(Invio alla corte dei conti)

1. I contratti di collaborazione autonoma, il cui importo risulti superiore ai 5.000 (cinquemila) euro devono essere inviati alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 21 dicembre 2005 , n. 266 (Finanziaria 2006).

Articolo 18

(Disposizioni generali di rinvio)

1. Per quanta non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi professionali

2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione per 15 giorni, all'Albo Pretorio del Comune, della relativa delibera di Giunta Comunale, alla quale è allegato.

2. Il presente Regolamento sostituisce in toto quello approvato con delibera di Giunta Comunale n° 94 del 19-06-2008.



